

## AVVISO INFORMATIVO

Visto il Decreto Consolare n. 9/2017 relativo all'elezione dei Comitati degli Italiani all'Estero, si rendono note le disposizioni di dettaglio.

1. I membri del Comitato sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Hanno diritto di voto i cittadini italiani residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare, iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e che siano elettori ai sensi del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.
3. Si vota per corrispondenza, come previsto dalla L. 286/2003, con il correttivo dell'invio del plico elettorale ai soli elettori, in possesso dei requisiti di legge, che ne facciano espressa richiesta all'Ufficio consolare competente almeno 30 giorni prima della data stabilita per le votazioni, ovvero il 16 ottobre 2017.
4. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale ai sensi degli articoli 21 e 22 della L. 286/2003.
5. Il Comitato sarà composto di dodici membri. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella Circonscrizione consolare di Vienna e candidati in una delle liste presentate, che siano iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed in possesso dei requisiti per la candidatura alle consultazioni elettorali amministrative, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modifiche.
6. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono altresì eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei Comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.
7. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità ed un'efficace rappresentazione della Comunità italiana residente della Circonscrizione consolare di Vienna. Le liste, munite di proprio contrassegno, devono essere presentate da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori della lista all'Ufficio elettorale costituito presso la Cancelleria consolare di Vienna negli orari di apertura al pubblico dal ventesimo al trentesimo giorno dalla data di indizione delle presenti elezioni, ovvero dal 10 al 20 luglio 2017. Al momento della presentazione della lista, il presentatore elegge il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.
8. Le liste devono essere sottoscritte da un numero di elettori non inferiori a cento, che siano cittadini italiani residenti nella Circonscrizione consolare di Vienna ed iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e che non siano candidati.
9. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della L. 286/2003, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti separati e recano, per ogni sottoscrittore, il cognome, il nome, il luogo e la

data di nascita, nonché la firma autenticata. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.

10. Non è consentito sottoscrivere più di una lista, pena la nullità delle sottoscrizioni apposte.
11. Le liste devono essere formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato e non superiore a sedici. Di ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché un numero progressivo assegnato dal presentatore della lista. Le liste dei candidati devono essere presentate unitamente a: a) le dichiarazioni firmate e autenticate di accettazione della candidatura di ciascun candidato; b) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il Comitato elettorale circoscrizionale da costituirsi successivamente alla presentazione della lista ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della L. 286/2003.
12. Per quanto ivi non espressamente previsto, si rinvia alle norme contenute nella Legge 286/2003, nel DPR 395/2003 e successive modificazioni.

Vienna, 20 giugno 2017